

OGGETTO

NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN) PER LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

AGGIORNAMENTO

19 MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 44 e 47 TUIR
Artt. 67 e 68 TUIR
Art. 27 D.P.R. 29.9.1973 N. 600
Artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 21.11.1997 n. 461
Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

ALLEGATI

1. TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
TUIR
REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
010
044

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 17/2017 - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI
CIRCOLARE 59/2017 - NUOVE PERCENTUALI DI IMPONIBILITÀ PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Come noto, nel 2017 il Legislatore ha modificato la percentuale di tassazione degli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a seguito della riduzione dell'IRES al 24%. La legge di Bilancio 2018 ha esteso l'applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.

Analoga modifica è stata introdotta ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Inoltre, è ora prevista la possibilità di compensare le plus / minusvalenze derivanti dalle predette 2 tipologie di partecipazioni.

Tali novità sono applicabili:

- ⇒ Ai dividendi percepiti dall'1.1.2018. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le disposizioni previgenti, con conseguente tassazione parziale (40%, 49,72%, 58,14%);
- ⇒ Ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019.

UTILI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, che non abbiano optato per il regime di tassazione della trasparenza fiscale, tassano i propri utili attraverso l'imposta sul reddito delle società, IRES, oltre che attraverso l'IRAP. Si tratta di una tassazione, con riferimento ad entrambe le imposte menzionate, di carattere reale o proporzionale, nel senso che non varia, nella sua percentuale applicabile, a seconda del reddito dichiarato dall'impresa.

Le società di capitali, ossia le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, tassano i loro utili o, meglio, il loro reddito che altro non è che l'utile "modificato" per tenere conto delle norme fiscali vigenti, attraverso l'IRES, che dal 2017 si attesta nella misura del 24 per cento, nonché attraverso l'IRAP, applicando alla base imponibile l'aliquota del 3,9 per cento.

Come si è detto, tali società, con riferimento all'imposizione diretta, possono optare anche per la tassazione per trasparenza, sia che abbiano come soci altre società di capitali (c.d. grande trasparenza), sia che, per le sole Srl a ristretta base sociale ossia con non più di 10 soci, abbiano come soci solo delle persone fisiche (c.d. piccola trasparenza).

DIVIDENDI/UTILI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE

Con riferimento alla tassazione dei dividendi in capo al socio, persona fisica, in presenza di società di capitali non trasparente, fino al 31.12.2017, ha sempre assunto una notevole importanza, ai fini fiscali, la suddivisione tra socio qualificato ovvero socio non qualificato.

In base a quanto stabilito dall'articolo 67 del TUIR, è qualificato il socio che possiede una «percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».

SOCIETÀ DI CAPITALI: SUDDIVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

Le nozioni di partecipazioni qualificate e non qualificate previste dall'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, non sono state modificate

L'uniformazione della tassazione connessa ai due "comparti" è avvenuta non sopprimendo le due nozioni (che continuano quindi a vivere, rilevando anche ad altri fini), ma estendendo, di fatto, alle partecipazioni qualificate il regime fiscale delle partecipazioni non qualificate.

Prima delle modifiche in commento, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori:

 In caso di partecipazioni qualificate:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2018

PAGINA

3/7

- ⇒ Nel limite del 40% (utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007) (in generale fino al 2007);
- ⇒ Nel limite del 49,72% (utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016) (in generale fino al 2016);
- ⇒ Nel limite del 58,14% (utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016) (in generale dal 2017);
- ☞ In caso di partecipazioni non qualificate, con una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo;
- ☞ In caso di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato, con tassazione integrale dell'utile in sede di dichiarazione.

Merita sottolineare che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%. Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti.

Per effetto delle modifiche apportate agli artt. 47 co. 1 del TUIR e 27 co. 1 del DPR 600/73, anche per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Infatti la Legge di Bilancio 2018, modificando l'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, ha "allineato" il trattamento fiscale previsto per gli utili da partecipazioni qualificate a quelli da partecipazioni non qualificate, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Tale novità interessa esclusivamente gli utili corrisposti a persone fisiche "private", ossia relativamente a partecipazioni non detenute in regime d'impresa.

Contestualmente, è stato modificato anche il comma 5 del citato art. 27, prevedendo che, ai fini della non applicazione della ritenuta da parte della società, il socio all'atto della percezione deve dichiarare soltanto che la partecipazione è detenuta in regime d'impresa. Non è pertanto più necessaria la specificazione della tipologia di partecipazione (qualificata) detenuta.

Le novità in esame sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

- ✓ Le partecipazioni detenute in regime d'impresa da persone fisiche, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- ✓ Le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- ✓ Le partecipazioni detenute da società di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione IRES limitata al 5% del dividendo percepito.

DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018. Trattasi, quindi, di un principio di cassa "puro", che non considera la data in cui è stata invece deliberata la distribuzione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2018

PAGINA

4/7

È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.

Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.

In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per 5 anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.

La disciplina transitoria in argomento non vale, invece, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 di cui viene deliberata la distribuzione a partire dall'1.1.2023, per i quali si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%. In questo caso, quindi, potrebbe risultare conveniente distribuire anteriormente a tale data le riserve di utili pregressi.

Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica "privata" è così sintetizzabile.

UTILI PRODOTTI	DELIBERA (*)	PAGAMENTO	MODALITÀ TASSAZIONE
Fino al 2007	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta d'imposta 26%

(*) per le delibere successive a quella relativa all'utile 2016 gli utili si considerano prioritariamente prodotti fino al 2007 e poi con quelli prodotti fino al 2016

(**) per interpretazione logico - sistematica concorrenza al reddito complessivo 40% - 49,72%.

MODIFICHE AL REGIME DELLE PLUSVALENZE

Anche per le plusvalenze, così come per i dividendi, la L. 205/2017 ha sostituito la progressività IRPEF per i capital gain ex art. 67 del TUIR derivanti da partecipazioni qualificate con

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2018

PAGINA

5/7

l'imposizione sostitutiva del 26%, in precedenza riservata dall'art. 5 del D.Lgs. 461/97 alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate.

Le modifiche al regime del capital gain si applicano ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Prima delle modifiche in commento, le plusvalenze erano tassate in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- ☞ In caso di partecipazioni qualificate:
 - ⇒ Nel limite del 40%, se realizzate entro il 31.12.2008;
 - ⇒ Nel limite del 49,72%, se realizzate dall'1.1.2009 al 31.12.2017;
 - ⇒ Nel limite del 58,14%, se realizzate dall'1.1.2018/19;
- ☞ In caso di partecipazioni non qualificate, con l'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 461/97/20;
- ☞ In caso di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato, con tassazione integrale della plusvalenza in sede di dichiarazione.

Per effetto delle modifiche apportate agli artt. 68 del TUIR e 5 del D.Lgs. 461/97, anche sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate si applica l'imposta sostitutiva del 26%.

Alla luce di quanto sopra esaminato, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate è così sintetizzabile.

SOGGETTO	PLUSVALENZE DA CESSIONI PARTECIPAZIONI					
	QUALIFICATE (anno realizzo)			NON QUALIFICATE		
	2017	2018	dal 2019	2017	2018	dal 2019
Persona fisica "privata"	49,72% (tassazione)	58,14% (tassazione)	Imposta sostitutiva 26%	Imposta sostitutiva 26%		
Impresa individuale	50,28% (esenzione)	41,86% (esenzione)		Medesime % delle partecipazioni qualificate		
Società di persone		50,28% (esenzione)				

COMPENSAZIONE DELLE MINUSVALENZE

Le regole per la compensazione delle minusvalenze si rinvengono nell'art. 68 co. 3 e 5 del TUIR. Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, sussistevano in sostanza tre "masse" distinte di plusvalenze, relative:

- ⇒ Alle partecipazioni non qualificate;
- ⇒ Alle partecipazioni qualificate;
- ⇒ Alle partecipazioni, di qualsiasi entità, in società a regime fiscale privilegiato.

Questa distinzione esplicava effetti anche ai fini della compensazione delle minusvalenze.

Pertanto, dalle plusvalenze relative alla prima massa non potevano essere detratte le minusvalenze relative alle altre due, e lo stesso avveniva con riferimento alle plusvalenze

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2018

PAGINA

6/7

relative alla seconda e alla terza massa, dalle quali potevano essere scomutate solo le minusvalenze relative rispettivamente alla seconda e alla terza massa.

Questo quadro viene modificato in modo radicale a seguito della riformulazione dell'art. 68 co. 5 del TUIR da parte della L. 205/2017, per effetto della quale viene ad esistenza una unica "massa", formata da tutte le partecipazioni qualificate e non qualificate (ricomprendendosi tra le seconde anche le attività che generano i redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-ter) - c-quinquies) del TUIR). Rimane invece separata la "massa" delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse quelle non qualificate quotate), le cui minusvalenze possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili alle plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2019.

A tal fine va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28.3.2012, n. 11/E, ha precisato che *"le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso ... piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento"*.

Di conseguenza con riferimento alla cessione di una partecipazione qualificata effettuata:

- ⌚ Entro il 31.12.2017, con incasso integrale del corrispettivo nel 2017, la plusvalenza è soggetta a tassazione nel 2017 nella misura del 49,72%;
- ⌚ Entro il 31.12.2017, con incasso del corrispettivo nel 2018, la plusvalenza è soggetta a tassazione nel 2018 nella misura del 49,72%;
- ⌚ Nel 2018, con incasso integrale del corrispettivo nel 2018, la plusvalenza è soggetta a tassazione nel 2018 nella misura del 58,14%;
- ⌚ Dal 2019, la plusvalenza è soggetta a tassazione tramite imposta sostitutiva del 26%.

Va evidenziato infine che sono state abrogate le disposizioni in materia di cessioni frazionate e, in particolare:

- * la lett. b) del comma 7 dell'art. 68, TUIR, in base alla quale, agli effetti della determinazione delle plus / minusvalenze, in caso di superamento delle percentuali di qualificazione della partecipazione *"i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considera[va]no percepiti in tale periodo"*. Tale disposizione sarebbe risultata inutile, considerata l'equiparazione del trattamento fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate;
- * il comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. n. 461/97 che prevede(va) che l'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di qualificazione poteva essere detratta dall'IRPEF.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2018

PAGINA

7/7

Allegato 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETA' DI CAPITALI

Socio Percettore	Tipologia partecipazione	% utile tassato			Modalità tassazione dividendi	UTILI formati dal 1.1.2018
		Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2004 al 31.12.2007	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (Aliquota IRES 24%)		
Persona fisica non imprenditore	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	Partecipazioni qualificate e non qualificate: RITENUTA a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile
	Non qualificata	100%			Ritenuta a titolo d'imposta del <ul style="list-style-type: none">• 12,50% per gli utili percepiti fino al 31.12.2011;• 20%, per gli utili percepiti dal 1.1.2013 al 30.6.2014• 26% per gli utili percepiti dal 1.7.2014	
Persona fisica imprenditore società di persone	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	58,14%
	Non qualificata					
Società di capitali	Qualificata	5%	5%	5%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	5%
	Non qualificata					
Ente non commerciale	Qualificata	77,74		100%	Tassazione in dichiarazione dei redditi (Nuova % per utili distribuiti dal 1.1.2014 (art. 1, comma 655, Fin 2015))	100%
	Non qualificata					